



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 142/16/CONS

**ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ
FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY S.R.L. DI DEROGA
ALL'OBBLIGO DI TRASMISSIONE DI OPERE EUROPEE
SPECIFICAMENTE RIVOLTE AI MINORI**

(Palinsesti “National Geographic Channel”, “Nat Geo People”, “Nat Geo Wild”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 19 aprile 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera 397/10/CONS, di seguito *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante “*Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane*”, di seguito *Decreto*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. In data 30 dicembre 2015 (nota prot. n. 0083654), la società Fox International Channels Italy S.r.l. (di seguito, anche la Società o Fox) ha presentato un’istanza, corredata dai relativi allegati, finalizzata all’ottenimento, per i palinsesti “*National Geographic Channel*”, “*Nat Geo People*” e “*Nat Geo Wild*”, di deroga all’ “*obbligo di trasmissione di opere europee specificamente rivolte ai minori*” di cui all’art. 34, comma 10, del *Testo unico*. Come requisito soggettivo, la Società ha dichiarato che



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- i palinsesti di cui all'oggetto soddisfano una delle tre condizioni di cui all'art. 4, comma 1, della delibera n. 186/13/CONS, ossia quella prevista dalla lettera c) in materia di natura tematica. Infine, la Società ha richiesto che la suddetta deroga venga accordata *“fino alla scadenza della autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione”*;
2. Contestualmente alla richiesta di deroga la Società ha presentato anche un'istanza di audizione al fine di poter illustrare le proprie motivazioni e fornire informazioni e chiarimenti;
 3. In data 29 gennaio 2016 (nota prot. n. 0004369) è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione della deroga all'obbligo oggetto di istanza, a far data dalla presentazione della domanda, ed è stata accolta la richiesta di audizione formulata dalla Società;
 4. In data 2 febbraio 2016, nel corso dell'audizione di cui sopra, Fox ha illustrato, in maniera maggiormente dettagliata, gli elementi sostanziali posti a fondamento della richiesta di deroga in esame. Nel corso della stessa audizione, inoltre, la Società si è impegnata a fornire ulteriori elementi informativi utili alla valutazione della fattispecie; In data 22 febbraio 2016 (nota prot. n. 0008064) la Società ha trasmesso tali informazioni integrative;
 5. Con riferimento alla deroga in esame, è necessario, in via preliminare, verificare la sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell'istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del *Testo unico* e dell'art. 4 del *Regolamento* allegato alla delibera n. 186/13/CONS. In proposito, la Società ha documentato e rappresentato, quali motivazioni dell'istanza, la tematicità dei canali, la loro forte identità editoriale, il legame con il target di riferimento, l'incompatibilità con gli obblighi di programmazione di opere specificamente rivolte ai minori, e la collocazione dei palinsesti nell'offerta multicanale a pagamento di Sky Italia. La Società ha rappresentato, inoltre, che i palinsesti in esame hanno natura tematica in quanto dedicano oltre il 70% della propria programmazione a documentari, o più propriamente al genere factual-documentaristico.
 6. Con riferimento al palinsesto *“National Geographic Channel”* la Società rappresenta che *“è un canale tematico dedicato a documentari di carattere scientifico ed archeologico, caratterizzati da un'approfondita trattazione delle questioni affrontate e da un linguaggio rigorosamente scientifico, in relazione ad un pubblico di riferimento adulto e di profilo culturale alto”*;
 7. Con riferimento al palinsesto *“Nat Geo People”* la Società rappresenta che *“è un canale tematico dedicato a documentari di avventura e biografie di personaggi di rilevanza interazionale caratterizzati da un'approfondita trattazione delle questioni affrontate e da un linguaggio rigorosamente scientifico, in relazione ad un pubblico di riferimento adulto e di profilo culturale alto”*. La Società aggiunge, inoltre, altri elementi specifici legati alla tematicità del canale specificando che la *“programmazione contiene storie, temi, linguaggi maturi e talvolta violenti [...]”*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

accompagna lo spettatore in un viaggio tra usi, costumi e stili di vita distanti da quelli che ci sono familiari, spesso sorprendenti e difficili da accettare per la nostra cultura [...]”;

8. Con riferimento al palinsesto “*Nat Geo Wild*” la Società rappresenta che “*è un canale tematico la cui programmazione è dedicata al 70% al genere della c.d. wild life che si sostanzia nella presentazione e descrizione degli ambienti e delle specie distribuite nelle foreste pluviali, nelle giungle, nelle barriere coralline, nei deserti, nelle savane e in tutte le fasce tropicali e subtropicali della terra e nelle descrizioni di tali ecosistemi particolarmente selvaggi e importanti per la presenza e la conservazione della biodiversità a livello globale, attraverso una tipologia di programmi di varia natura, caratterizzati da un’approfondita trattazione delle questioni affrontate e da un linguaggio rigorosamente scientifico, in relazione ad un pubblico di riferimento adulto e di profilo culturale alto*”. La Società aggiunge, inoltre, altri elementi specifici legati alla tematicità del canale specificando che “*il canale si caratterizza per programmi estremi anche con una significativa presenza di prodotti a genere predators (ossia gli animali più feroci ed aggressivi), con la visualizzazione del sangue e delle immagini cruente del mondo animale [...]*”;
9. La Società, nella documentazione trasmessa, ha dato evidenza del fatto che la linea editoriale dei palinsesti è contraddistinta da una tematicità coerente con la stessa ed è nettamente percepita dal pubblico di riferimento e che quindi l’introduzione di programmi specificamente rivolti ai minori sia incompatibile con la linea editoriale degli stessi. Inoltre, con specifico riguardo ai canali “*Nat Geo People*” e “*Nat Geo Wild*” anche l’oggetto della narrazione risulta essere inadatto ad una trattazione rivolta specificamente ai minori;
10. Alla luce di quanto esposto, si può ritenere soddisfatto il requisito di cui all’art. 44, comma 8, del *Testo unico*, così come recepito dall’art. 4, comma 1, lett. c), del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS;
11. Inoltre, si ritiene opportuno specificare, dal lato dell’offerta disponibile, come i palinsesti per cui Fox richiede la deroga non siano accessibili autonomamente, ma facciano parte ed integrino un’offerta più ampia comprendente una pluralità di palinsesti che già prevedono un’ampia offerta di contenuti specificamente rivolti ai minori, anche per il tramite di palinsesti tematici rivolti a quel pubblico di riferimento;
12. Con riferimento agli obblighi di trasmissione di opere rivolte ai minori, la programmazione dei palinsesti in questione non prevede la trasmissione di opere specificamente rivolte a tale categoria di soggetti e la particolare natura tematica dei palinsesti non lascia intravedere profili di compatibilità con tale genere di programmi. La peculiare natura dei contenuti trasmessi fa sì che il *target* di riferimento dei palinsesti in questione sia molto distante da quello contemplato dall’obbligo in questione. Si ritiene, pertanto, che con riferimento al disposto dell’art. 34, comma 10, del *Testo unico*, l’eventuale trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori, incluse le opere di animazione, possa comportare



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

una rilevante distorsione della linea editoriale - tale da compromettere la tematicità proposta e percepita dal pubblico di riferimento - nonché ulteriori rischi quali la dispersione delle risorse finanziarie per l'approvvigionamento di programmi che contrastano con la natura tematica del palinsesto;

RILEVATO, infine, con riferimento alla vigenza temporale del regime derogatorio in questione, di accordare la deroga fino alla scadenza dell'autorizzazione ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori di cui all'art. 34, comma 10, del *Testo unico*, avanzata dalla società Fox International Channels Italy per i palinsesti "*National Geographic Channel*", "*Nat Geo People*", "*Nat Geo Wild*".
2. La deroga di cui al comma 1 è concessa per l'anno 2015, durante il quale è stata presentata la relativa istanza e perdurano sino alla scadenza dell'autorizzazione ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.
3. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera e al mutare del quadro normativo e regolamentare di riferimento.
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Fox International Channels Italy per i palinsesti "*National Geographic Channel*", "*Nat Geo People*", "*Nat Geo Wild*" e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Napoli, 19 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi